

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante 1 pozzo in Comune di Masserano, assentita alla Filatura Luisa di G. Rimoldi di Maria Luisa Rimoldi & C. S.a.s con D.D. n. 798 del 03.07.2020. PRAT. MASSERANO5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 798 del 03.07.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Filatura Luisa di G. Rimoldi di Maria Luisa Rimoldi & C. S.a.s. specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 04.06.2020 dalla sig.ra Maria Luisa Rimoldi (omissis), in qualità di legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s 0,0155 massimi e medi, pari ad un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 30 d'acqua pubblica, da pozzo in acquifero superficiale situato in Comune di Masserano (BI), ad uso Civile .

Il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità: "GWB-S1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

la concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato;

di dare atto che la durata della concessione è di 30 anni, come indicato all'art. 10 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall' art. 32 del Regolamento 10/R/2003; (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.071 di Rep. del 11 giugno 2020

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione provinciale, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
- mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato